

Fringe benefit 2025: veicoli aziendali

Pubbligate in GU n. 304 del 30.12.2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le tabelle recepiscono tra l'altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L'art. 1 comma 48 della Manovra, infatti, prevede la modifica all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuti al dipendente.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025	
Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del <i>fringe benefit</i>
Non superiori a 60g/km	50%
Veicoli a trazione elettrica	10%
Veicoli <i>plug-in</i>	20%

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a

batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all'alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Esempio: l'assegnazione di una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%.

In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).

Regole invariate se assegnate entro il 2024 –

La mancanza di una disciplina transitoria nell'art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, **obbliga i datori di lavoro ad applicare il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2025**, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, a nulla rilevando la data dell'ordine.

La concessione dell'auto in uso promiscuo non è da considerarsi un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dato che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo del

veicolo stesso (R.M. n. 46/2020). Si tratta di un contratto, ex art. 1321 c.c. Il contratto o la lettera di assegnazione viene redatta e firmata dalle parti:

- al momento della concessione dei benefit, e dunque quando il veicolo è disponibile,
- o in un momento antecedente.

Il datore di lavoro **può stipulare un contratto con il dipendente entro il 31 dicembre 2024**, prevedendo che le parti accettano che venga concesso l'uso dell'autovettura aziendale "modello auto e tipo auto", secondo quanto indicato nel modulo d'ordine, appena il veicolo sarà reso disponibile dal fornitore (noleggiatore o concessionaria).

Così facendo il **contratto è efficace sin dalla firma**, nonostante l'obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, cioè della consegna del veicolo da parte del fornitore.

Il datore di lavoro si fa carico di un obbligo cui deve adempiere e, al contempo, il valore del fringe benefit è collegato all'effettiva disponibilità del veicolo aziendale: l'erogazione del compenso in natura **decorre da tale data e la relativa imponibilità avviene in base al principio di cassa allargato**.

Le aziende che si attivano entro il 2024 potranno tutelare i lavoratori che si trovano in queste situazioni.

È anche utile specificare nel contratto che l'obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore. **Il dipendente, inoltre, è tenuto ad accettare il veicolo alternativo proposto dal noleggiatore qualora quello ordinato non sia disponibile**.

La stipula del contratto nel 2024 esclude l'applicazione del nuovo regime.

Ires premiale: chiarimenti su quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

Per beneficiare dell'IRES premiale al 20%, introdotta dalla legge di bilancio 2025, occorre rispettare sostanzialmente **tre condizioni**:

1. **l'accantonamento ad apposita riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;**
2. **l'investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;**
3. **l'effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.**

Numerosi sono i dubbi applicativi, che dovrebbero essere tuttavia risolti con l'emanazione del decreto che definirà le disposizioni attuative dell'agevolazione.

In merito alla prima condizione, che consiste nell'accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l'agevolazione **non** dovrebbe spettare, a rigore, per le imprese che hanno chiuso il 2024 in **perdita** o alle società costituite nel 2025.

Con riguardo alla seconda condizione, gli investimenti "qualificati" devono essere effettuati per un importo minimo pari al 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non

inferiore al **24%** degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre **2023**.

A differenza degli utili 2024, per i quali la norma impone un accantonamento nel limite dell'80%, nulla viene invece previsto in modo espresso per gli utili 2023 (il beneficio, in altre parole, spetterebbe anche se l'utile 2023 è stato distribuito ai soci).

La disposizione sembra animata dalla volontà di **evitare** politiche di bilancio mirate a comprimere l'utile dell'esercizio 2024, al fine di ridurre in modo corrispondente l'ammontare minimo degli investimenti da effettuare al fine di beneficiare dell'aliquota ridotta.

Rimarrebbe, però, la condizione per cui questo utile 2023 esista (ove la società sia in perdita, infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti).

Proprio guardando a tale *ratio*, si potrebbe ragionare nel senso di **ammettere il beneficio** anche per le società che chiudono il 2024 in perdita con l'adozione, da parte delle disposizioni attuative, di una "clausola di salvaguardia" che consenta di vincolare altre riserve di utili (es. riserva straordinaria o facoltativa) o conferimenti dei soci (che pure rappresentano forma analoga di autofinanziamento).

Ove questa soluzione possa essere accolta, si potrebbe parametrare questo vincolo all'80% dell'utile del 2023.

Se, ad esempio, la società ha chiuso il 2023 con un utile di 500.000 euro e chiude il 2024 in perdita, si potrebbe prevedere un **obbligo** di vincolare all'apposita riserva altre poste di Patrimonio netto per 400.000 euro, in modo tale da garantire un livello minimo di investimenti di 120.000 euro (il 24% dell'utile 2023, coincidente con il 30% dell'accantonamento "sostitutivo" di 400.000 euro).

Una situazione non chiara riguarda le

società **costituite** nel **2024**, le quali sono prive del parametro di riferimento dell'utile 2023 che, come detto, viene anch'esso preso in considerazione dalle norme in commento.

In virtù del tenore letterale di queste ultime, l'agevolazione risulterebbe preclusa anche per queste società.

Guardando alla **ratio** del vincolo sopra esposta, si potrebbe invece ragionare nel senso per cui, in termini generali, anche tali società potrebbero porre in essere politiche tese a ridurre l'utile del loro primo esercizio (il 2024).

Si potrebbe, però, obiettare che, mancando un parametro di riferimento costituito dall'utile del 2023, la produzione di un utile 2024 non particolarmente significativo potrebbe risultare fisiologica, e non animata da particolari obiettivi solo fiscali di massimizzazione della IRES premiale.

Altra questione riguarda la circostanza che la norma in commento si limita a precisare che almeno l'80% degli utili del 2024 sia accantonata ad **apposita riserva**.

Diversamente da altre agevolazioni di tenore simile, non si precisa che la riserva in questione risulti tra quelle disponibili, ma solo che essa sia appositamente costituita.

Questa formulazione utilizzata porterebbe alla conclusione per cui nel limite dell'80% degli utili non distribuiti non potrebbero essere computati gli accantonamenti alle **riserve obbligatorie** (es. riserva legale, riserva per utili su cambi non realizzati, ecc.).

Il problema potrebbe essere risolto ammettendo, in sede di disposizioni attuative o in via interpretativa, l'esclusione dal computo dell'80% degli accantonamenti alle riserve obbligatorie.

La norma prevede inoltre che gli utili accantonati ad apposita riserva **non** devono essere **distribuiti** in un arco temporale che, per i soggetti "solari", si conclude al 31 dicembre 2026.

La decadenza opera ove la riserva sia “distribuita”, non facendosi quindi menzione di altri utilizzi della stessa.

Si dovrebbe quindi ritenere che l'utilizzo della riserva per **altre finalità**, come la copertura delle perdite o l'aumento gratuito del capitale sociale, non conduca alla decadenza dai benefici.

Inoltre, posto che la disposizione non sembra prevedere particolari vincoli in relazione alla distribuzione di altre riserve, non sembrerebbe determinare la decadenza dall'agevolazione la distribuzione di **dividendi** prelevati da riserve preesistenti o dall'utile 2025.

(MF/ms)

Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025

L'art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L'art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell'art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all'art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di **ciascuno** dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti "solari") rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

L'incentivo va calcolato su **base "mobile"**, che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Al fine di accedere all'agevolazione, valgono i limiti e le **condizioni** già previste per l'agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

- nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo **indeterminato**, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all'art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “**incremento occupazionale**”);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “**incremento occupazionale complessivo**”).

In presenza delle suddette condizioni, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è **maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il **costo** da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una **extra deduzione** pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una **variazione in diminuzione** da effettuarsi nel modello **REDDITI** relativo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella determinazione dell'**acconto** delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell'**acconto** con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).

(MF/ms)

Codici ATECO 2025: ulteriori chiarimenti

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal **1° aprile 2025**, dopo essere entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

I codici ATECO sono adottati dall'ISTAT, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una **classificazione univoca** delle attività economiche, sia ai fini statistici che ai fini fiscali.

Tali codici infatti devono essere indicati dal contribuente, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni e nell'ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il **tipo di attività** esercitata. Ad esempio, sono riportati:

- nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati di cui all'art. 35 del DPR 633/72;
- nella dichiarazione IVA annuale, in corrispondenza del quadro VA del modello;
- nel modello REDDITI.

Inoltre, dal codice ATECO dipende l'ISA da applicare e il **coefficiente** di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l'aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo quanto osservato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2024, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di **comunicare** alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l'attività svolta. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

- con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
- con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.

In ogni caso, ai fini amministrativi non sarà necessario

effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito **d'ufficio** dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA; per un **periodo transitorio**, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Secondo quanto esposto dall'ISTAT nella Nota metodologica pubblicata l'11 dicembre 2024, la classificazione ATECO 2025 mantiene la medesima impostazione strutturale della versione 2007 – Aggiornamento 2022; non è stata, in altre parole, modificata la natura gerarchica dei codici ATECO, che rimane articolata in sei livelli.

Tra le novità, si segnalano alcune modifiche alla sezione G, dedicata al commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni; in particolare, nella classificazione ATECO 2025 il **canale di vendita** (in sede fissa, ambulante, su internet, mediante distributori automatici) non viene più utilizzato come criterio per differenziare le attività economiche all'interno della divisione dedicata al commercio al dettaglio.

La nuova classificazione si basa infatti sulla tipologia dei prodotti venduti; non sono stati, di conseguenza, individuati codici *ad hoc* per il commercio via internet.

Tale criterio generale, che privilegia la tipologia di prodotto anziché il canale di vendita, subisce tuttavia alcune eccezioni; la classificazione ATECO 2025 individua, ad esempio, le attività di **influencer marketing**, "il cui sviluppo è stato favorito anche dalla crescente digitalizzazione della fornitura di beni e servizi".

Alcuni interventi hanno riguardato inoltre il settore del **turismo** e della cultura; in particolare:

- viene riorganizzata la sezione dedicata ai servizi di alloggio, prevedendo una più netta distinzione tra i servizi di alloggio offerti in bed and breakfast da quelli in camere, case e appartamenti per vacanze, considerata la crescita del fenomeno registrata negli ultimi anni;
- vengono individuati nuovi codici dedicati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale; viene inoltre introdotto un nuovo codice ATECO riservato ai servizi di logistica per opere d'arte.

Date le diverse novità, è consigliabile che i singoli contribuenti prendano coscienza della nuova classificazione ATECO 2025, anche mediante la consultazione della **tabella** di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, che verrà messa a disposizione nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell'ISTAT.

(MF/ms)

“Collegato Lavoro” – Legge n. 203/2024: novità in materia di lavoro

La Legge n. 203/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, introduce importanti modifiche alla disciplina di diversi istituti riguardanti i rapporti di lavoro subordinato.

Di seguito viene fornita una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro, accompagnata dalle indicazioni operative riportate nella nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 9740 del 30 dicembre 2024.

▪ Cassa integrazione: sospensione della prestazione (art. 6)

La disposizione, al comma 1, interviene sulla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedendo che, durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso alle misure di integrazione salariale, eliminando, al contempo, la precedente distinzione di trattamento sulla base della durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, al comma 2, viene stabilito che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cioè le agenzie di somministrazione quali imprese fornitrici di lavoro temporaneo, risultano dal testo normativo anch'esse utili al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui allo stesso comma 2.

▪ Fondi di solidarietà bilaterali: modifiche alla relativa disciplina (art. 8)

La disposizione, interviene in materia di ammortizzatori sociali disponendo, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, un'apposita disciplina per riservare ai suddetti fondi una quota di risorse finanziarie accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS), costituito presso l'INPS. Le modalità di trasferimento delle predette risorse dal FIS ai fondi di nuova costituzione vengono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

▪ Somministrazione di lavoro: modifiche alla relativa disciplina (art. 10)

La disposizione prevede che, in materia di somministrazione di lavoro, l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti di contingentamento percentuale massimi previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Analogamente, allineandosi alla normativa sui contratti a tempo determinato, vengono esclusi dai suddetti limiti i lavoratori somministrati per nuove attività, startup innovative, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.

Viene, inoltre, soppresso il limite temporale del 30 giugno 2025 per l'impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro che vengano inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.

La norma dispone, altresì, che le c.d. causali dei contratti a termine di cui all'art. 19 del

d. lgs. n. 81/2015 non operino in caso di impiego in somministrazione di soggetti che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e che rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. Si ricorda, infatti, che il citato art. 19 dispone che un contratto di lavoro a termine possa avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

▪ Stagionalità contrattuale: norma di interpretazione autentica (art. 11)

La disposizione fornisce una interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, stabilendo che debbano rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.

1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte ad intensificazioni lavorative in determinati periodi dell'anno, nonché ad esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai suddetti CCNL. Occorre anche precisare come la suddetta disposizione sia dotata di natura retroattiva dando valore, dunque, alle negoziazioni intervenute sul tema anche prima della sua entrata in vigore (ad es. nella contrattazione del Turismo) purché stipulate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

▪ Periodo di prova: durata nei contratti a tempo determinato (art. 13)

La disposizione specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

In ogni caso è previsto che la durata del periodo di prova non possa essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non possa essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

▪ Lavoro agile: termine per le comunicazioni obbligatorie (art. 14)

La disposizione fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile (cd. smart working).

In particolare è previsto che il datore di lavoro debba provvedere alle comunicazioni obbligatorie entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo in modalità agile, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica

l'evento modificativo della durata o della cessazione del suddetto periodo.

• Dimissioni per “fatti concludenti”: risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

La disposizione stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, (cd. “dimissioni per fatti concludenti”) il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza.

Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l'assenza ingiustificata del lavoratore.

• Conciliazioni: disposizioni sui procedimenti in materia di lavoro (art. 20)

La disposizione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, introduce la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agencia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei suddetti procedimenti. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti.

L'area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull'argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)

[9643_INLnota9740-2024-Collegato-Lavoro.pdf](#)
[Download](#)

Unica TV “Focus Talk”: intervista a Massimo Mortarotti

Approfondimento dedicato al mondo del lavoro, giovani e prospettive 2025 in cui parla il vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio Massimo Mortarotti.

Per vedere l'intervista [CLICCARE QUI.](#)

Legge di Bilancio 2025: novità in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul sito istituzionale una sintesi sulle novità previste nella Legge di Bilancio 2025 ([Legge n. 207 del 30](#)

[dicembre 2024](#)).

Di seguito **alcune delle disposizioni in materia di lavoro:**

Conferma strutturale dell'IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo.

Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell'IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della "no tax area" fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l'innalzamento limite di esenzione fiscale.

Cuneo fiscale

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzerà alla soglia di 40.000 euro.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all'abitazione principale.

Riordino delle detrazioni.

Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L'importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).

L'importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell'infanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.

Interventi in materia di premi di produttività

Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall'ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Misure fiscali in materia di welfare aziendale

Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto,

concorre alla formazione del reddito il 50% dell'importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Tracciabilità delle spese

Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d'impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e

si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l'obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l'importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L'applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

Misure in materia di trattenimento in servizio

Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all'accredito dei contributi a loro carico per l'AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune

categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro. Conferma "Opzione Donna" nella versione prevista dall'ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall'ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell'**APE sociale** prevista dall'ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030 l'autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l'accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l'efficacia delle misure della **cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica** anche a livello regionale che presentino

rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando **100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio**, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

Rifinanziamento del sistema duale

Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Bonus per le nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell'assegno unico e universale).

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da

partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L'esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell'esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#). In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

L'area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull'argomento con successivi approfondimenti, che saranno

resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)

[9646_Legge_di_Bilancio_2025_-_L._297.2024.pdf](#)

[Download](#)

Caro energia e aumenti in bolletta: solo allarmismi

La Provincia del 3 gennaio 2025 parla Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia.

Economia

ECONOMIA.LECCO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0341.490.111

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0342.511.555



In apprensione soprattutto le aziende più "energivore", come quelle metallurgiche



Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia di Confapi

Caro energia e aumenti in bolletta «Solo allarmismi»

Consorzio Adda. Bonfanti: «Abbiamo scorte sufficienti. Preoccuparsi troppo fa il gioco degli speculatori». Secondo le stime le bollette cresceranno del 30%

LECCO

MARIA GIOVANNA DELLA VECCHIA
«Nessun allarmismo sul prezzo dell'energia: le nostre aziende hanno già scontato i nuovi rincari per il gas. Inoltre l'Italia non è messa poi così male su scorte e possibilità di altre forniture. Preoccuparsi troppo aiuta solo gli speculatori».

Parole di Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia di Confapi Lecco e Sondrio in relazione alla scadenza, a fine dicem-

bre, dei contratti di fornitura di gas russo all'Ucraina col conseguente fermo dell'invio verso l'Europa.

Secondo le previsioni, nel 2025 il prezzo dell'energia aumenterà del 30%, con un primo aumento per i clienti vulnerabili del 18,2% che Arera stima sul primo trimestre dell'anno per i clienti vulnerabili. Tra luce e gas un'analisi di Facile.it riferisce che si attendono rincari di 272 euro per famiglia.

L'indice Tft alla Borsa di

Amsterdam è ai livelli massimi, simili a quelli di ottobre 2023, ma stando a quanto dicono gli ultimi dati della Commissione europea, oggi il gas che arriva in Europa dalla Russia rappresenta l'8% del totale, mentre per l'Italia la percentuale scende al 4,7% delle importazioni.

«La chiusura dei contratti di fornitura della Russia all'Ucraina non sono una novità - ribadisce Bonfanti - tanto che prima di Natale la prospettiva della loro chiusura

aveva fatto toccare i 50 euro al Megawattora. Ricordo che siamo in gioco anche con le speculazioni, padrona dei mercati dell'energia dopo la guerra fra Russia e Ucraina, quando qualunque rumor scatenava impennate di prezzi dell'energia. Le nostre imprese hanno imparato a non farsi prendere dal panico. E oggi l'Italia è molto meno dipendente dal gas russo».

Il rigassificatore

Il riferimento è anche all'arrivo, in primavera a Ravenna, di un altro rigassificatore che, come ha ricordato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, «aumenterà ancora la capacità di importazione di Gnl nella nostra rete. Sebbene attualmente le scorte siano ancora a un livello adeguato si stanno valutando ulteriori misure per massimizzare la giacenza in stoccaggio al fine di affrontare con tranquillità la stagione invernale in corso».

«Dobbiamo avere più fonti di approvvigionamento - sostiene Bonfanti - i mercati sono aperti e le possibilità di fornitura non mancano. Ricordo che nel periodo della maggior

La guerra del gas

Mancheranno 14 miliardi di metri cubi

Con l'interruzione del transito delle forniture di gas dalla Russia all'Ucraina ci saranno 14 miliardi di metri cubi di gas in meno, pari al 5% del totale. Quantità che secondo un'analisi della Commissione europea potrebbero essere del tutto sostituite da importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl), le cui importazioni sono cresciute del 70% in due anni, e dagli invii da altri gasdotti. Oggi l'Italia importa Gnl soprattutto dal Qatar (41% dell'importazione), dagli Stati Uniti (32%) e dall'Algeria (15%). Gli stocaggi non mancano: oggi in Unione Europea la percentuale di riempimento delle riserve è al 72%, di poco superiori alla media (69%), mentre l'Italia è al 79%. Se calcolare oggi gli effetti sulle bollette degli italiani è prematuro, una stima di Facile.it fa sapere che nei costi energetici la bolletta del gas sarà quella che aumenterà di più passando da 1.744 euro l'anno a 1.920 euro. Per l'elettricità si passerà da 826 e 921 euro l'anno. MDEL

crisi legata alla guerra abbiamo visto punte di 300 euro al Mgw, ora siamo a circa 50 euro con una buona possibilità di diversificazione delle forniture. Francamente non credo che l'Italia subirà in modo importante la chiusura della fornitura russa, piuttosto però sappiamo bene che la speculazione è fuori controllo».

I contratti in essere

Per quanto riguarda i contratti in essere del Consorzio Adda Energia sono stati chiusi e ora ci si prepara ai rinnovi, con le incognite dei nuovi rincari: «Le scorte sono ancora ben fornite - assicura Bonfanti - e a meno che non si verifichi un inverno eccessivamente rigido con impennate di consumi siamo al di fuori del rischio di deficit di forniture».

CRIPRODUZIONE RISERVATA

■ Pesa la chiusura dei contratti di fornitura dalla Russia all'Ucraina

[Download](#)

Fiere in crescita Maggiore

interesse e visitatori

La Provincia del 21 dicembre 2024, parla Angelo Crippa, export manager della Rete Ufficio Estero.

10 **Economia Lecco**

LA PROVINCIA
SABATO 21 DICEMBRE 2024

Fiere in crescita Maggior interesse e più visitatori

Dati. In Italia 18 milioni di visitatori, aumento del 6% Crippa, Ufficio Estero Confapi: «È un buon segnale. Gli eventi sono sempre più interessanti e ben promossi»

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

Per le fiere che si sono svolte in Italia il 2024 si chiude con dati nettamente in crescita, con un totale 831 manifestazioni che hanno raccolto 18 milioni di visitatori (+6,1%) di cui 1,3 milioni (+4,2%) provenienti dall'estero, in gran parte visitatori professionali.

Sono alcuni dei dati diffusi nei giorni scorsi a Milano durante la seconda «Conferenza nazionale export e internazionalizzazione delle imprese» promossa dal ministero degli Esteri, per un totale di manifestazioni «in grado di generare valore sui territori, quantificabile in 22,5 miliardi di euro l'anno, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi, pari allo 0,7% del Pil» ha affermato Maurizio Danese, presidente di Aefi.

«E si può fare di più, ha aggiunto Danese, attivando «ora una partnership pubblico-privata in grado di mettere a terra una piattaforma comune per presentare le nostre manifestazioni all'estero. Una esigenza non più derogabile e in linea con quanto competitor esteri stanno già attuando. Sarebbe un'occasione mancata se il made in Italy, secondo brand al mondo per qualità percepita (dopo il made in Germany, n.d.a.), non potesse contare su un vettore di bandiera per l'internazionalizzazione con eventi proprietari nelle aree strategiche del mondo».

Per il 2025 il Coordinamento

interregionale fiere (con aggiornamento al 15 ottobre) prevede 261 rassegne internazionali e 205 nazionali, mentre le fiere locali e regionali saranno 400.

La situazione locale

Sul tema c'è pieno riscontro anche a Lecco. «Il nostro servizio legato alle fiere è in crescita e lo consideriamo parte integrante della strategia che offriamo alle aziende nel contesto dei percorsi di internazionalizzazione», afferma Angelo Crippa, coordinatore di Rete Ufficio Estero, il servizio per l'internazionalizzazione co-gestito da Confapi Lecco e Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco.

«Nelle ultime partecipazioni ci siamo resi conto sia della crescita dei visitatori sia dell'utilizzo degli spazi fieristici: nelle fiere che funzionano - aggiunge Crippa - è tornato difficile riuscire ad accaparrarsi un posto (e in particolare il posto più idoneo) per un proprio stand: la prenotazione parte molto tempo prima dell'appuntamento fieristico e questo è certamente un buon segnale. A settori in crisi solitamente corrispondono fiere poco frequentate, ma il fatto di sapere che le fiere sono in crescita da un lato è un segnale di ottimismo e dall'altro è dovuto all'offerta di fiere sempre più interessanti e ben promosse. Credo che in questa chiave possiamo leggere il dato in crescita delle fiere in un contesto di calo dell'export e di difficoltà dei

mercati internazionali. Evidentemente il sistema fiere si sta muovendo bene».

Novità

Il 2025 sarà un anno di elevata partecipazione alle rassegne internazionali per Rete Ufficio Estero, che segue stabilmente un centinaio di aziende, mentre complessivamente ne vengono seguite circa 300 registrate nell'anagrafica 2024.

Il servizio seleziona gli appuntamenti fieristici più pertinenti rispetto ad ogni singola azienda e valuta la visita o l'eventuale partecipazione diretta dell'azienda in stand. Ma ci sono anche attività per stimolare l'aggregazione e le sinergie fra le aziende in sedi fieristiche.

Ad oggi gli appuntamenti per il prossimo anno riguardano Fornitore Offresi (Lariofiere), Fastener Fair Global a Stoccarda in marzo, Mecspe con partecipazione in collettiva nel mese di marzo a Bologna, Interzum (fiere di riferimento per la subfornitura del mobile) in maggio a Colonia.

Blechexpo (sempre a Stoccarda) in ottobre sia con visita sia con partecipazione in stand collettivo.

Sono iniziative aperte a tutte le aziende interessate che nella partecipazione collettiva trovano sia la possibilità di risparmiare attraverso economie di scala sia di ottenere un servizio di accompagnamento e una presenza in stand più grandi.



Fornitore Offresi a Lariofiere



Mecspe di Bologna



Angelo Crippa

[Download](#)

Codici Ateco: nuova riclassificazione dall'1 gennaio 2025, operativa da aprile

In vigore dal **1° gennaio 2025**, la classificazione Ateco 2025. Sostituirà l'attuale versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.

Per consentirne l'adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal **1° aprile 2025**.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

L'*input* è arrivato con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

Il codice in vigore dal prossimo anno, quindi, è in linea con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.

Il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato, a livello europeo, nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.

A livello interno, invece, il processo di valutazione e aggiornamento è stato sostenuto dal Comitato inter-istituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche Ateco (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti

amministrativi e organizzazioni imprenditoriali e coadiuvato da una rete di utenti esperti e *stakeholder*.

Per ottimizzare l'attività di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti, il Comitato Ateco, in una logica di condivisione e coordinamento, l'Istat, il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver consultato il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi, hanno concordato una strategia comune per l'implementazione operativa di Ateco 2025 nello svolgimento dei loro rispettivi compiti istituzionali.

A livello nazionale, nel rispetto della normativa europea, è stato stabilito che il codice diverrà operativo dal **1° aprile 2025**.

L'Agenzia delle entrate metterà per tempo, a disposizione di tutti i contribuenti, la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all'interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata, tra l'altro, una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l'Agenzia delle entrate. La tabella sarà disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito dell'Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Adempimenti fiscali

In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come precisato dalla risoluzione n. 262/2008, l'adozione della riclassificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, dovrà:

- se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
- se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Adempimenti statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell'Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese "Statistica&Imprese" potranno verificare l'attività economica svolta, tramite l'accesso al link dedicato (<https://imprese.istat.it/>).

Superata la fase di autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.

Attraverso le nuove funzionalità, l'utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l'utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l'attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Adempimenti presso il sistema camerale

Per gli adempimenti amministrativi, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni *ad hoc* per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prenderà il via d'ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l'*app* impresa italia, scaricabile dai principali *app store online*. Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli *store* da cui è possibile scaricare l'*app*.

Dal sito Istat, ogni informazione sul nuovo codice

La struttura (codici e titoli) del “neonato” Ateco 2025 è consultabile su sito dell’Istat, nella sezione dedicata alla classificazione Ateco.

In tempo utile per l’operatività della nuova codifica, l’Istituto nazionale renderà progressivamente disponibili tutte le altre informazioni utili in merito ad Ateco 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione della classificazione.

Per chiarimenti sull’argomento è possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a comitatoatecoistat@istat.it.

(MF/ms)